

CORTE DI CASSAZIONE PENALE, SEZIONE III, SENTENZA DEL 27 MARZO 2015, N. 12998: le opere di scavo, di sbancamento e di livellamento del terreno, finalizzate ad usi diversi da quelli agricoli, sono assoggettate a titolo abilitativo edilizio.

«In tema di trasformazione dei suoli la giurisprudenza di questa Corte è stata sempre costante nel ritenere che, versandosi nella materia urbanistica, le opere di scavo, di sbancamento e di livellamento del terreno, finalizzate ad usi diversi da quelli agricoli, in quanto incidenti sul tessuto urbanistico del territorio, sono assoggettate a titolo abilitativo edilizio (Cass. Sez. 3 2.12.2008 n. 8064, P.G. in proc. Dorninelli ed altri, Rv. 242741; nello stesso senso, Cass. Sez. 3 22.12.1999 n. 3107, Alliate ed altro, Rv. 216521).

Siffatto orientamento muove dalla rilevata, profonda differenza tra la materia urbanistica considerata nel suo significato globale e la materia urbanistica circoscritta ad interventi edilizi, dalla quale deriva la reale finalità delle norme urbanistiche miranti ad una generale disciplina dell'uso del territorio con specifico riguardo a tutti gli aspetti conoscitivi, normativi e gestionali di salvaguardia e di trasformazione del suolo, nonché alla protezione dell'ambiente.

Proprio per tali ragioni qualsiasi trasformazione rilevante del terreno comporta la necessità di una preventiva concessione urbanistica, e non di una semplice autorizzazione.»



12998/15

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE

UDIENZA PUBBLICA
DEL 16/10/2014

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ALDO FIALE
Dott. RENATO GRILLO
Dott. SILVIO AMORESANO
Dott. SANTI GAZZARA
Dott. ALESSIO SCARCELLA

- Presidente - SENTENZA
N. 2830/2014
- Rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
N. 51504/2013
- Consigliere -
- Consigliere -
- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

MURGIA MARIA N. IL 25/11/1944
MURGIA PIETRO N. IL 14/05/1947
SCANU ANTONIO N. IL 28/01/1939

avverso la sentenza n. 375/2013 CORTE APPELLO di CAGLIARI, del
16/10/2013

visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 16/10/2014 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. RENATO GRILLO

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. *F. Beldi*,
che ha concluso per *assoluzione senza*
richio per prescrizione

Udito, per la parte civile, l'Avv

Udit i difensor Avv. *Bovari Alberto* pro d. *Perone*
Don. Proc. Gen. Cabiddu Maria Beatrice

RITENUTO IN FATTO

1.1 Con sentenza del 16 ottobre 2013 la Corte di Appello di Cagliari confermava la sentenza emessa dal Tribunale di detta città – Sezione distaccata di Sanluri – in data 22 gennaio 2013 nei confronti di MURGIA Maria, MURGIA Pietro e SCANU Antonio imputati, ciascuno, del reato di cui agli artt. 110 e 81 cpv. cod. pen., 44/c, 64, 65, 71, 72, 93, 95 D.P.R. 380/01; 181 comma 1 bis del D. Lgs. 42/04 (reati accertati data 28 aprile e 17 maggio 2006) con la quale ciascuno dei detti imputati era stato condannato alla pena, condizionalmente sospesa, di mesi otto di reclusione oltre alla rimessione in pristino dello stato dei luoghi.

1.2 Impugnano la detta sentenza tutti gli imputati a mezzo del loro difensore di fiducia deducendo, con un primo motivo, erronea applicazione della legge penale (art. 181 comma 1 bis D. Lgs. 42/04 in relazione all'art. 13 della L.R. Sardegna 11.10.1985 n. 23) rilevando che la Corte territoriale aveva travisato le prove interpretando quello che dagli atti emergeva pacificamente come operazione di recinzione e sistemazione del giardino antistante le abitazioni degli imputati mediante scavo con successivo reinterro, in un vero e proprio imponente sbancamento della collina circostante che ne aveva determinato lo "sventramento". Secondo la prospettazione difensiva la decisione della Corte territoriale si pone in contrasto con il disposto dell'art. 13 della L.R. Sardegna secondo il quale è sufficiente la semplice autorizzazione edilizia, tra gli altri, per i lavori di demolizione, reinterri e scavi finalizzati ad attività edilizia (art. 13 lett. i) della L.R. citata). Prosegue la difesa censurando la decisione della Corte secondo la quale i lavori eseguiti e verificati in due occasioni da personale della Polizia Municipale erano sensibilmente difformi da quelli autorizzati con apposita concessione edilizia, in quanto i lavori eseguiti rispecchiavano esattamente gli elaborati progettuali in atti che, verificati dalla Corte, erano stati ritenuti invece del tutto privi di valore se non proprio falsi. Con un secondo motivo la difesa si duole della manifesta illogicità e/o contraddittorietà della decisione nella parte in cui si afferma la natura irregolare dei lavori realizzati e la non corrispondenza tra le opere eseguite e quelle indicate nella relazione tecnica allegata alla richiesta di autorizzazione paesaggistica. Con il terzo motivo la difesa lamenta assenza di motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento psicologico del reato, ritenuto evidente dalla Corte in termini del tutto apodittici. Con il quarto, ed ultimo, motivo la difesa censura la decisione della Corte in punto di computo dei termini di prescrizione e, in particolare, di calcolo dei periodi di sospensione della prescrizione per fatti dipendenti dalla adesione dei difensori all'astensione proclamata dall'organizzazione sindacale di categoria.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è manifestamente infondato. Va premesso che a ciascuno degli odierni ricorrenti è stata contestata la violazione dell'art. 181 comma 1 bis del D. Lgs. 42/04 *"per avere realizzato le seguenti opere edilizie: sbancamento di un terreno antistante l'abitazione*

esistente per una profondità di mt. 2,50 al di sotto del piano di calpestio del piano terra al fine di liberare il muro di sostegno del piano totalmente interrato; realizzazione di una sporgenza tipo pensilina; realizzazione di un basamento esterno in conglomerato cementizio prospiciente l'area attigua la cellula abitativa; ciò in assenza dell'autorizzazione paesaggistica in zona sottoposta a vincolo di cui al D.M. del 27.8.1980 – Dichiarazione di notevole interesse pubblico in una zona del Comune di Arbus – pubblicate nella G.U. n. 265 del 26.9.1980”.

1.1 Con il primo motivo di ricorso i ricorrenti contestano l'inosservanza della legge statale (art. 181 comma 1 bis D. Lgs. 42/04 in correlazione con l'art. 13 della Legge Regionale Sardegna che consente l'esecuzione di lavori di demolizione, scavo, reinterri e scavi finalizzati ad attività edilizia) traendone la conseguenza che la Corte distrettuale, nel valutare la portata delle opere in corso di realizzazione all'atto del sopraluogo della P.G., aveva giudicato quei lavori non in linea con le rigorose prescrizioni contenute nell'art. 181 comma 1 bis del D. Lgs. citato, senza tenere conto della possibilità, consentita invece dalla legislazione regionale, di eseguire quei lavori senza necessità di premunirsi del permesso di costruire.

1.2 La Corte distrettuale ha giudicato quelle opere lesive, anzitutto, della normativa urbanistica ai sensi dell'art. 44 lett. c) del D.P.R. 380/01, dichiarando tuttavia quel reato estinto per prescrizione. Ma al di là della particolare formula di proscioglimento usata, il giudice di appello aveva ritenuto che le modalità di esecuzione di quelle opere rendessero necessaria la preventiva concessione edilizia. Ma, come poi argomentato nella sentenza impugnata (vds. pag. 12), la Corte con riferimento alla contestazione di cui all'art. 181 comma 1 bis del D. Lgs. 42/04 ha affermato che dette opere erano del tutto difformi da quelle per le quali da parte degli odierni ricorrenti era stata chiesta e ottenuta apposita autorizzazione paesaggistica, posto che i progetti esecutivi allegati alle domande amministrative (compresa quella per l'autorizzazione edilizia) parlavano soltanto di "sistemazione esterna e realizzazione della recinzione a giorno". Il giudizio espresso dalla Corte di merito attiene quindi ad opere non solo strutturalmente ed intrinsecamente diverse da quelle oggetto di autorizzazione, ma soprattutto radicalmente lesive del paesaggio circostante specificamente tutelato.

1.3 La Corte di appello, dopo aver passato in rassegna tutti gli elementi di prova raccolti nel corso del giudizio di primo grado (prove dichiarative e documentali; rilievi fotografici) ha correttamente concluso per la sussistenza del reato in esame in relazione all'intervenuto sbancamento del terreno, nonostante l'assenza di qualsivoglia autorizzazione, ritenendo che in ipotesi quale quella sottoposta al suo esame fosse necessaria una apposita autorizzazione, peraltro mai richiesta né, tanto meno, rilasciata. Nell'affermare ciò, la Corte territoriale ha infatti sottolineato che, rispetto ad opere di sistemazione esterna e realizzazione della recinzione a giorno interessanti l'area antistante la casa già esistente, lo sbancamento – e non il livellamento del terreno come sostenuto dalla difesa – non riguardava solo una porzione di superficie ristretta e funzionale all'esecuzione dei lavori di rifacimento della recinzione ma copriva la quasi totalità del terreno, sconvolgendo l'assetto preesistente ed alternando anche la



sagoma dell'edificio preesistente per effetto della riemersione della parte completamente interrata dell'edificio.

1.4 Ed è proprio questa la ragione per la quale la Corte ha ritenuto corretta la decisione del primo giudice, individuando nella esistenza di lavori di scavo e spianamento ed ancora, nella realizzazione di opere murarie diverse da quelle indicate nei singoli progetti, una serie di interventi incompatibili sia con la costruzione della recinzione, in quanto di gran lunga sottodimensionata, sia con la struttura della costruzione preesistente, sia con il paesaggio circostante.

1.5 In tema di trasformazione dei suoli la giurisprudenza di questa Corte è stata sempre costante nel ritenere che, versandosi nella materia urbanistica, le opere di scavo, di sbancamento e di livellamento del terreno, finalizzate ad usi diversi da quelli agricoli, in quanto incidenti sul tessuto urbanistico del territorio, sono assoggettate a titolo abilitativo edilizio (Cass. Sez. 3 2.12.2008 n. 8064, P.G. in proc. Dominelli ed altri, Rv. 242741; nello stesso senso, cass. Sez. 3 22.12.1999 n. 3107, Alliate ed altro, Rv. 216521).

1.6 Siffatto orientamento muove dalla rilevata, profonda differenza tra la materia urbanistica considerata nel suo significato globale e la materia urbanistica circoscritta ad interventi edilizi, dalla quale deriva la reale finalità delle norme urbanistiche miranti ad una generale disciplina dell'uso del territorio con specifico riguardo a tutti gli aspetti conoscitivi, normativi e gestionali di salvaguardia e di trasformazione del suolo, nonché alla protezione dell'ambiente.

1.7 Proprio per tali ragioni qualsiasi trasformazione rilevante del terreno comporta la necessità di una preventiva concessione urbanistica, e non di una semplice autorizzazione.

2. Ma nel caso in esame, al di là della mancanza di concessione edilizia valevole solo per la edificazione, era carente anche l'autorizzazione preventiva paesaggistica, posto che quella rilasciata riguardava opere del tutto diverse e di minima consistenza ritenute compatibili con l'ambiente circostante.

2.1 D'altro lato è pacifico l'orientamento di questa Corte Suprema secondo il quale integra il reato di cui all'art. 181 del D. Lgs. 42/04 l'esecuzione di stradicamento di alberi con conseguente livellamento del terreno "essendo soggetto ad autorizzazione ogni intervento modificativo". (Sez. 3^a 4.10.2009 n. 43863, Manzoni, Rv. 245268).

2.2 Le censure sollevate con il primo motivo di ricorso sono palesemente infondate oltre a risolversi, per il modo in cui vengono formulate, in rilievi di fatto improponibili in sede di legittimità (vds. al riguardo le deduzioni contenute nelle pagg. 14 a proposito delle dichiarazioni rese dall'Ing. PANI).

2.3 La manifesta infondatezza del motivo refluisce sulla inaccogliabilità anche del motivo legato alla errata applicazione della legge urbanistica rispetto alla legge regionale a statuto

speciale che, secondo la tesi dei ricorrenti, escluderebbe che l'attività posta in essere dagli imputati dovesse essere assoggettata ad apposita concessione. Si tratta, del resto, di una censura già prospettata in grado di appello e ritenuta infondata dalla Corte territoriale in quanto in materia di legislazione edilizia nelle regioni a statuto speciale, pur spettando alla Regione una competenza legislativa esclusiva in materia, la relativa normativa deve non solo rispettare i principi fondamentali stabiliti dalla legislazione statale, ma deve anche essere interpretata in modo da non collidere con i medesimi (Cass. Sez. 3 25.10.2007 n. 2017, Giangrasso, Rv. 238555).

2.4 Ne deriva che l'interpretazione della norma regionale deve essere conforme alla normativa statale per evitare il rischio di sconfinamenti nella riserva in materia penale della legge statale valida per l'intero territorio nazionale.

2.5 Il richiamo alla norma regionale citata in ricorso (art. 13, riguardante la tipologia di determinate soggette a semplice autorizzazione) è inconfidente, perchè nel caso di specie non si trattava di opere di reinterri, demolizioni o scavi funzionali all'attività edilizia, ma di una radicale ed irreversibile trasformazione dell'assetto territoriale di un fondo tale da comportare non solo una trasformazione urbanistica permanente, ma anche lo sconvolgimento del paesaggio preesistente, come rettamente affermato dalla Corte.

3. Quanto alla ulteriore censura sollevata con riferimento alla manifesta illogicità della sentenza in punto di conferma dell'elemento soggettivo del reato, correttamente la Corte distrettuale ha parlato di dolo, per di più di rilevante intensità, traendo tale conclusione dalla constatata diversità delle opere rispetto a quelle autorizzate sfruttando un provvedimento amministrativo rilasciato per lavori di minima importanza, per poi realizzare opere di rilevante portata mai autorizzabili per le limitazioni ambientali ivi esistenti, con ovvia ricaduta sulla preventiva consapevolezza da parte degli imputati della illiceità della loro condotta.

3.1 La censura sollevata in riferimento al difetto di motivazione sul punto non ha la minima ragion d'essere in quanto il giudice di appello ha correttamente affermato che il ricorso ad una autorizzazione edilizia per svolgere*"lavori banali e descritti in modo insufficiente ed equivoco in presenza di un divieto di legge al rilascio"* appare *"un indice significativo della volontà degli imputati di aggirare le preclusioni normative"*, tenuto conto della assoluta pochezza e fumosità della relazione tecnica giudica *"stringatissima"*, senza alcun accenno alle consistenti opere di sbancamento; alla trasformazione degli immobili preesistenti ed alla realizzazione di una lunga pensilina (vds. pagg. 12 e 13 della sentenza impugnata), tanto da indurre la Corte stessa a sottolineare che il sintetico riferimento alla sistemazione del terreno, in assenza, oltretutto, della descrizione progettuale dei particolari delle eseguite opere, evocava semplicemente operazioni di *"mero riordino, pareggiamento, pulizia radicale ed eventuale piantumazione dell'area esterna"* (così, testualmente, pag. 13 della sentenza).

4. Palesemente infondata, infine, la censura sollevata con riferimento al criterio di calcolo seguito dalla Corte di merito per il computo della sospensione della prescrizione, esattamente conteggiata in mesi due e giorni due per effetto di due distinte cause (dovute nel primo caso ad un impedimento dell'imputato – durata di giorni sette dalla data del 13 marzo 2012 alla data di rinvio del 20 marzo successivo; nel secondo caso, all'astensione dei difensori dall'attività per una durata di mese uno e giorni venticinque dal 20 marzo al 15 maggio 2012).

4.1 Secondo la tesi della difesa, con riferimento al rinvio dell'udienza dal 20 marzo al 15 maggio 2012 per la proclamata adesione all'astensione dei difensori, il periodo di sospensione non andava calcolato per l'intera durata del rinvio in quanto la calendarizzazione delle udienze è rimessa al potere del giudicante al quale va anche attribuito il potere di controllo e verifica del termine prescrizionale", con ciò intendendo stigmatizzare la durata del rinvio disposto dal Tribunale perché dissonante rispetto alla maturazione della prescrizione.

4.2 Si osserva, di contro, che la prescrizione – in riferimento alla natura del reato (delitto) ed al tempo della verifica della causa di sospensione – non poteva certamente ritenersi imminente e tale da suggerire al giudice di contenere al massimo la sospensione.

4.3 Ed ancora, secondo la costante e condivisibile giurisprudenza di questa Corte Suprema, *"La sospensione del corso della prescrizione per l'adesione del difensore all'astensione di categoria non è limitata alla sola durata dello "sciopero", ma si estende al tempo resosi necessario per gli adempimenti tecnici imprescindibili al fine di garantire il recupero dell'ordinario svolgersi del processo, ivi compresi i tempi derivanti dal così detto "carico di lavoro", posto che tutte le parti processuali condividono con il giudice che dispone il rinvio la responsabilità dell'ordinato svolgimento del processo"* (Sez. 4[^] 24.10.2007 n. 46359, Antignani, Rv. 239020; idem, 29.1.2013 n. 10621. M., Rv. 256067)

4.4. Ad oggi il reato sarebbe estinto essendo maturata la prescrizione, tenuto conto dei detti periodi di sospensione, il 19 gennaio 2014; ma trattandosi di causa estintiva maturata dopo la sentenza di appello, trova applicazione la *regula juris* di questa Suprema Corte secondo la quale, in caso di maturazione del termine prescrizionale dopo la sentenza di secondo grado, in tanto è possibile provvedere alla declaratoria di estinzione del reato in quanto il ricorso non risulti manifestamente infondato: è, infatti, solo l'inammissibilità del ricorso dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi, a precludere la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen., non potendosi considerare formato un valido rapporto di impugnazione (Sez. 2[^] 8.5.2013 n. 28848, Ciaffoni, Rv. 256463; Sez. 4[^] 20.1.2004 n. 18641, Tricomi, Rv. 228349; S.U. 22.11.2000 n. 32, De Luca, Rv. 217266).

4.5 Nel caso in esame i ricorsi sono, per le ragioni sopra specificate, inammissibili sicché l'estinzione del reato per prescrizione non può avere luogo.

5. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento della somma – ritenuta congrua – di € 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, trovandosi in colpa ciascun ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma il 16 ottobre 2014

Il Consigliere estensore

Renato Grillo


Il Presidente

Aldo Fiale


